ASL ROMA 5

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO VARIO PER OFTALMOLOGIA – LENTI INTRAOCULARI – OCCORRENTI ALLE AA.SS.LL/AOU AREA AGGREGATA I (ASL VITERBO, ASL ROMA 4, ASL ROMA 5, AOU SANT'ANDREA)

DISCIPLINARE DI GARA

I. PREMESSE

La ASL Roma 5 con deliberazione ha autorizzato l'indizione della gara per l'affidamento biennale della fornitura di "Dispositivi medico-chirurgici e materiale sanitario vario per oftalmologia – lenti intraoculari – occorrenti alle AA.SS.LL./AO Area Aggregata I (Asl Viterbo, Asl Roma 4, Asl Roma 5, AO Sant'Andrea) per un importo complessivo Biennale pari a € 2.442.310,00.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D. Lgs.50/2016 e smi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi- Codice dei Contratti Pubblici (in seguito: *Codice*).

L'appalto è suddiviso in **I6 Lotti** funzionali. I dettagli dei lotti e dei relativi CIG sono contenuti nella "Tabella Elenco Lotti" di cui al presente Disciplinare di gara nonché, per quanto attiene le specifiche tecniche/caratteristiche minime, nel relativo Capitolato Tecnico di Gara.

2.IL SISTEMA E-PROCUREMENT

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione del sistema di e-Procurement denominato "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA" accessibile al seguente indirizzo:

La documentazione di gara è altresì disponibile sul sito www.regione.lazio.it/sitarl nella sezione "Consultazione" – "Bandi di gara ed esiti", nonché sul profilo della ASL Roma 5 www.aslroma5.it nella sezione "albo on line – bandi di gara".

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- La registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "Registrazione delle Ditte".

I.I Registrazione delle Ditte

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

La registrazione a Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le Ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi" – "Bandi e Avvisi altri Enti".

E' onere della Ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- I. Capitolato Speciale
- 2. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato n. I Schema dichiarazioni amministrative
 - Allegato n. 2 Dichiarazione di accettazione
 - Allegato n. 3 Dichiarazione di accesso
 - Allegato n. 4 Scheda fornitore
 - Allegato n. 5 DCA U00006/2018
 - Allegato n. 6 DCA U00247/2019
 - Allegato n. 7 Patto d'integrità

- Allegato n. 8 Modello offerta economica (per ogni lotto)
- Allegato n. 9 Fabbisogni Lenti Intraoculari Area Aggregata I

La documentazione di gara è disponibile sul sito della Stazione Appaltante (<u>www.aslroma5.it</u>) nella sezione "Albo pretorio on line – Bandi di gara".

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, quesiti scritti, da parte delle Ditte concorrenti dovranno essere formulate e inviate al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito www.regione.lazio.it/centraleacquisti; entro il giorno e l'ora indicate sul portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sul Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme ed oltre il termine previsto.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul sito della ASL Roma 5, all'indirizzo <u>www.aslroma5.it</u> Sezione "Albo Pretorio on- line-Bandi di gara".

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del suddetto Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

Pertanto tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In casi di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla PEC del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione recapitata alla PEC del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di dispositivi medico-chirurgici e materiale sanitario vario per oftalmologia – lenti intraoculari – occorrenti alle AA.SS.LL./AO Area Aggregata I (Asl Rieti, Asl Viterbo, Asl Roma 4, Asl Roma 5, A.O. Sant'Andrea), secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nel Capitolato Tecnico di gara al quale si rinvia.

L'appalto è suddiviso in 16 lotti funzionali, come riportati nell'Allegato 9 di gara, per un importo complessivo biennale di € 2.442.310,00.

L'appalto è finanziato con fondi di finanziamento propri della ASL Roma 5.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4. I Durata

La durata dell'appalto è stabilita in due (2) anni, rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni con decorrenza dalla data di attivazione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4.2 Opzioni e rinnovi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni tecnico-economiche originariamente stabilite, per una durata pari a due (2) anni per un valore massimo totale derivante da tale opzione pari a € 4.884.620,00. L'Azienda Sanitaria esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario, mediante posta elettronica certificata.

Si precisa che, qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione, o nel corso dell'espletamento del servizio, un provvedimento di affidamento centralizzato da parte della Regione Lazio o da altra Azienda

autorizzata, della fornitura messa in gara nel presente Disciplinare, l'Azienda si riserva la facoltà di annullare la presente procedura o recedere dal contratto qualora stipulato, senza alcun onere economico aggiuntivo per la ASL, al fine di recepire il provvedimento regionale, fatto salvo i compensi dovuti per i contratti stipulati.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma I lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- 1. Proroga tecnica: Nel periodo di efficacia del presente procedimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i contratti, ai sensi dell'art. 106, comma 11del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, fino ad ulteriori 180 giorni alle medesime condizioni tecnico-economiche, o più favorevoli, del contratto originario. Il valore totale massimo derivante da tale opzione è di € 610.577,50 oltre IVA;
- 2. Variazione del quinto. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore massimo totale derivante da tale opzione è di € 488.462,00 oltre IVA.

Nei casi di mutate esigenze aziendali e/o di variazione e revisione dei prezzi. La portata della modifica consentita non potrà superare il 100% del valore annuo, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso dell'esecuzione.

I prezzi dovranno essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ISTAT oppure, qualora i dati suddetti non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di opzioni (rinnovi e varianti) è pari a € 5.983.659,50 al netto di IVA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti.

In particolare:

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti partecipare anche in forma individuale;

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le reti di imprese di cui all'articolo 45, comma 2 lett. f) del Codice, dovranno rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese di rete per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese della rete per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma I, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo della mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse a partecipare alla gara di cui trattasi, raggruppamenti temporanei di imprese. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Salvo quanto disposto all' articolo 48 commi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. In caso di raggruppamenti di Imprese la documentazione richiesta nel bando di gara deve essere presentata da ogni Impresa, laddove specificato.

7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi d**alla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. n.165 del 2001.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante piattaforma FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITA'

• Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. sezione ordinaria, in possesso dell'autorizzazione Ministeriale per le attività oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83 comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

• **Fatturato globale** riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi complessivamente pari almeno al 100% dell'importo complessivo a base di gara;

Fatturato specifico per forniture analoghe della gara a favore di aziende sanitarie pubbliche
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari chiusi equivalente complessivamente almeno al 50%
dell'importo a base di gara stimato per ciascun lotto di partecipazione, cui si intende presentare
offerta.

Tale requisito è richiesto in relazione all'affidabilità della Società concorrente di garantire un adeguato livello qualitativo delle forniture, in relazione alla specificità dei prodotti e dei servizi ad essa connessi.

In caso di partecipazioni a più lotti il fatturato specifico deve essere uguale alla sommatoria dei fatturati specifici richiesti per ogni singolo lotto.

- Idonee dichiarazioni bancarie dell'impresa (almeno n. 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari utilizzati) concernenti l'affidabilità dell'impresa; qualora la Ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà dichiararne la motivazione; la dichiarazione a firma del Legale Rappresentante sarà resa sul D.G.U.E. da cui risulti il fatturato globale dell'Azienda e l'importo relativo a forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi finanziari. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e all. XVII parte I del Codice:
 - Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti relativi al fatturato debbono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Per poter partecipare alla gara l'impresa deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale:

- Dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco delle analoghe forniture presentate nell'ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del presente bando di gara con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati.

Ove le informazioni sulle forniture non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

Requisiti in caso di partecipazione a più lotti:

In caso di partecipazione a più Lotti:

- Il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola "domanda di partecipazione";
- In caso di RTI e Consorzi ordinari, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
- a) Nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
- b) Nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.
- In caso di imprese che partecipino ad alcuni Lotti come imprese singoli e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque in caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare "un'offerta" per ciascun Lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 13 del presente disciplinare.

Presentazione, sul DGUE, in formato elettronico, dell'elenco delle **analoghe forniture** prestate nell'ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del presente bando di gara (2022) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati.

Ove le informazioni sulle forniture non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

Requisiti in caso di partecipazione a più lotti:

In caso di partecipazione a più lotti:

- Il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione;
- In caso di RTI e Consorzi ordinari,

ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:

a) Nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;

- b) Nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti, dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire;
- In caso di imprese che partecipino ad alcuni Lotti come Imprese singoli ed altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare "un'offerta" per ciascun Lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 13 del presente Disciplinare.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett.d) e) f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. Per i consorzi cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché dell'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.c) del Codice, dal Consorzio, che può spendere oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, nonché il requisito di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett.b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate:
- b) Per i consorzi di cui all'art 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal Consorzio che può spendere oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Operatore Economico, singolo o associato, ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83 comma I lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può essere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, <u>la Stazione</u> Appaltante impone, ai sensi dell'articolo 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità previste, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un <u>termine congruo</u> per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente della procedura.

E' sanabile, mediante <u>soccorso istruttorio</u>, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi <u>siano preesistenti e comprovabili</u> con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

II. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

I) Una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, conforme agli schemi di polizza tipo, di durata non inferiore a 180 giorni con decorrenza coincidente con il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, con allegata idonea documentazione da cui si evinca il potere al rilascio della polizza da parte del soggetto sottoscrittore, come di seguito:

lotto	CIG	Importo totale BIENNALE lotto	Importo della garanzia pari
		stimato	al 2% del valore presunto
			complessivo
I		€ 1.257.360,00	€ 25.147,20
2		€ 494.000,00	€ 9.880,00
3		€ 163.800,00	€ 3.276,00

4	€ 32.760,00	€ 655,20
5	€ 14.040,00	€ 280,80
6	€ 67.600,00	€ 1.352,00
7	€ 57.200,00	€ 1.144,00
8	€ 37.440,00	€ 748,80
9	€ 19.500,00	€ 390,00
10	€ 33.150,00	€ 663,00
11	€ 51.480,00	€ 1.029,60
12	€ 49.400,00	€ 988,00
13	€ 15.600,00	€ 312,00
14	€ 15.080,00	€ 301,60
15	€ 52.000,00	€ 1.040,00
16	€ 81.900,00	€ 1.638,00
TOTALE	€ 2.442.310,00	€ 48.846,20

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Si specifica che in caso di partecipazione delle Ditte a più Lotti, il valore del deposito cauzionale di cui sopra dovrà essere calcolato sulla base del valore complessivo risultante dalla somma del valore di ciascun Lotto, fermo restando l'indicazione di ogni singolo lotto con i relativi importi cauzionali (interi o ridotti al 20-50%).

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, <u>la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.</u>

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma I del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente;

- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante, il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93 comma 3 del Codice. In ogni caso la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_isp/HomePage.isp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1. Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2. Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3. Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

- 4. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del gennaio 2018 n.31);
- 5. Avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6. Prevedere espressamente:
 - a) La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del Codice Civile;
 - c) La loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - d) Contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il poter di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- In originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445;
- Documento informatico, ai sensi dell'articolo I lett. p) del D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante:
- Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi I e 2 del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma I del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).
- Duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art.23 bis del D. Lgs.82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria dovrà essere sottoscritta con firma digitale anche dal concorrente.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7, si ottiene:

- a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

Le Ditte partecipanti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC secondo le modalità di cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197 recante "Attuazione dell'articolo I, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020, e allegano la ricevuta in sede di documentazione di gara (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA). In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione della piattaforma FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo I, comma 67 della L. 266/2005.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema:

- a) In caso di versamento *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- b) In caso di versamento in contanti –mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- c) In caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti ove richiesto, **a pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. I comma I lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

L'eventuale invio di cartelle compresse (es: zip) contenenti documentazione di gara firmata digitalmente, non dovrà essere firmata digitalmente a sua volta.

Pertanto, tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l'offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente.

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito: www.regione.lazio.it/centraleacquisti;

Oltre al termine previsto non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda over per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso il concorrente esonera la ASL Roma 5 e l'Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (Stella) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.PR.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli 83, comma 3,86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

E' consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificato ISO, ETC.

L'offerta è composta da:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- **OFFERTA TECNICA** per ogni lotto per i quali si intende per il quale si intende partecipare;
- OFFERTA ECONOMICA per ogni lotto per il quale si intende partecipare

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro sarà considerato dalla Stazione Appaltante come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- La mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
 del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
 impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
 solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
 presentazione dell'offerta;

- La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine- non superiore a **dieci giorni** - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il presente disciplinare ed i suoi allegati, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forma di partecipazione. I documenti contenuti nella documentazione amministrativa non potranno, in alcun modo, fare riferimento alcuno all'offerta economica, pena l'esclusione.

Tutta la documentazione richiesta deve essere singolarmente firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui **all'Allegato I –** *Schema dichiarazioni amministrative* al presente disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento di identità del sottoscrittore,
- b) copia della procura;
- c) Attestazione del versamento effettuato per l'imposta bollo per la partecipazione alla gara, **utilizzando il modello F23**, previsto dall'Ufficio delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00 (euro sedici/00) contenente le seguenti indicazioni:
- dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov, codice fiscale);
- dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Azienda Sanitaria Roma 5 C.F. Part. IVA 04733471009:
- codice ufficio o ente (campo 6: TJY);
- codice tributo (campo 11: 456T);
- descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo CIG _____ (n.b. da specificare).

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE (strutturato telematicamente su piattaforma Stella)

15.3 Documento a Corredo

La Ditta partecipante allega:

- Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara, dai DCA U00006/18 e DCAU00247/2019 e dai relativi allegati come da modello Allegato 2 del presente disciplinare;
- 3. PASSOE di cui all'articolo 2 comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016,nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- 4. Documento in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l'impegno di fideiussore di cui all'articolo 93 comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'ar. 93, comma 7 del Codice:

- 4.a) Originale informatico firmato digitalmente o copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 5. Copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 6. Attestazione avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;
- 7. Dichiarazione con la quale l'impresa esprime consenso all'accesso all'intera documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede di gara, oggetto di valutazione da parte della Commissione, ovvero puntuale specificazione delle parti coperte da segreti tecnici e commerciali per le quali l'impresa intende negare l'accesso ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., La suddetta dichiarazione deve essere resa da un legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero da procuratore con poteri di firma, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di identità di chi firma la dichiarazione e dalla eventuale procura notarile e redatta obbligatoriamente sul prestampato predisposto dalla ASL Roma 5 (Allegato 3).
- 8. L'elenco prodotti offerti, compilato in ogni sua parte, di cui all'Allegato 4;
- 9. DCA U00006/18 e DCAU00247/2019 firmati digitalmente come da Allegato 5 e 6;
- 10. Patto di integrità (Allegato 7)

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice

15.4 Documentazione e Dichiarazioni Ulteriori per i Soggetti Associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo
 irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
 autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
 atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, **le parti del** servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia informatica/per immagine (scansione del documento cartaceo) dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

- a) L'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'articolo 48 comma 4 del Codice, le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- Copia informatica/ per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete; se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà

- obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- Dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati di rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- In caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005;
- In caso di RTI costituendo, copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente di rete, attestanti:
 - a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato Speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 82/2005.

16. OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve **a pena di esclusione** dalla gara inviare e far pervenire all'Amministrazione *un'Offerta Tecnica*, secondo la seguente procedura:

Invio attraverso l'inserimento a Sistema di **Schede Tecniche** redatte in lingua italiana, firmate digitalmente, dal Titolare della Ditta o dal Legale Rappresentante se si tratta di una Società o un ente cooperativo o anche da un Procuratore. Ciascuna scheda tecnica dovrà riportare il numero del Lotto di riferimento per il quale si presenta l'offerta e deve riferirsi a ciascun prodotto a sua volta identificato con lo stesso codice riportato nell'offerta e il nome del fornitore.

Le schede tecniche devono contenere tutte le informazioni necessarie, dalle quali possano desumersi tutti gli elementi di valutazione tecnico – qualitativi dei prodotti offerti rispetto a quelli indicati nell'Allegato 9 e secondo i criteri di valutazione previsti nell'articolo 18 del presente Disciplinare.

La ditta dovrà evidenziare le caratteristiche tecniche dei prodotti/apparecchiature/sistemi richiesti in modo da consentire alla Commissione Giudicatrice una verifica immediata circa la conformità dei prodotti/apparecchiature/sistemi richiesti in rispetto ai requisiti tecnico/prestazionali minimi richiesti.

Oltre alle Schede Tecniche come sopra descritte, il concorrente dovrà trasmettere sempre per mezzo della Piattaforma, **ulteriore documentazione tecnica**, vale a dire: depliants illustrativi, relazione descrittiva e ogni altra informazione ulteriore rispetto alle schede tecniche, dalle quali possano desumersi tutti gli elementi di valutazione tecnico-qualitativi dei prodotti.

Qualora le schede tecniche siano redatte in lingua diversa da quella italiana, le stesse dovranno essere corredate da apposita traduzione accompagnata da" Dichiarazione Sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, attestante la corrispondenza del contenuto in lingua italiana con il contenuto in lingua diversa da quella italiana.

L'offerta tecnica deve rispettare, per ciascun prodotto offerto, le caratteristiche minime stabilite, pena l'esclusione della procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Qualora nel corso di validità del contrato, vengano immessi in commercio dalla Ditte aggiudicatarie nuovi prodotti/sistemi/ apparecchiature le stesse Ditte si impegnano sin da ora a garantire l'aggiornamento tecnologico dei prodotti/sistemi/ apparecchiature di nuova generazione alle stesse condizioni, anche economiche, di gara.

Tutta la documentazione richiesta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante. Si precisa che nel caso in cui l'offerta sia collocata da un soggetto differente dal Legale Rappresentante della Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella "Documentazione Amministrativa" (in caso di R.T.I. si veda il paragrafo "Partecipazioni di RTI e

Consorzi"). Nel corso della collocazione dell'offerta deve essere allegata copia della procura autenticata con atto notarile e firmata digitalmente.

La Commissione Giudicatrice potrà invitare le Ditte concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. A tale proposito verrà inoltrata richiesta a mezzo PEC alla Ditta concorrente la quale dovrà integrare o completare la documentazione stessa, entro 10 giorni consecutivi dalla richiesta medesima.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle Concorrenti, tale da non consentire la valutazione dei servizi offerti da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

17. OFFERTA ECONOMICA

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema l'offerta economica firmata digitalmente, compilando le apposite sezioni direttamente sulla piattaforma S.tell.a (SchemaOfferta_.xls) Allegato 8 (uno per ogni lotto).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo complessivo fissato a base d'asta per ciascun lotto.

Nella offerta economica non dovranno essere inclusi altri documenti, oltre quelli espressamente richiesti.

La Ditta dovrà indicare sul prospetto dell'Offerta Economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi/oneri dovranno essere specificatamente indicati e distinti da quelli relativi ai prodotti oggetto di gara. Si precisa che l'importo totale (costo prodotto+ oneri relativi alla salute e sicurezza + costo manodopera) non potrà, per ogni singolo lotto, superare la base d'asta prestabilita, perciò gli oneri aziendali per la sicurezza e della manodopera devono essere inclusi nel totale dell'offerta.

Si sottolinea che il prezzo complessivo del lotto indicato in offerta dovrà essere un prezzo omnicomprensivo di tutti i materiali offerti, sia di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento, sia ogni e qualsiasi onere gravante sulla fornitura e sulle prestazioni da rendere (imballo e suo smaltimento, spedizione, trasporto ed ogni onere necessario alla consegna merce franco magazzino

della ASL, garanzia prodotto, polizze per altre garanzie, etc.) escluso di IVA e resterà invariato per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Pena l'esclusione della gara, il totale complessivo offerto per la fornitura non potrà essere superiore all'importo posto a base d'asta per ciascun lotto, in quanto il suddetto importo rappresenta il valore economico massimo oltre il quale le offerte non saranno considerate valide.

A corredo dell'offerta economica la Ditta dovrà produrre una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la Ditta attesti che i prezzi applicati all'offerta siano in linea con quelli praticati presso le altre strutture pubbliche, alle quali vengono forniti gli stessi prodotti, con l'indicazione delle strutture medesime ed i relativi prezzi; tale dichiarazione deve essere prodotta anche in caso di assenza di simili forniture con specifica assunzione di responsabilità circa la congruità dei prezzi offerti rispetto ai prezzi di listino ed alla scontistica usuale di mercato. La ASL si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

L' offerta economica dovrà comunque contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Nome commerciale/codice prodotto offerto, quantità per confezione, CND e RDM (ove previsti), prezzo unitario, prezzo a confezione IVA esclusa, prezzo totale IVA esclusa, % IVA, totale complessivo IVA esclusa (in cifre e in lettere);
- b) Indicazione, a norma dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi dell'importo degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'impresa nell'esecuzione dell'appalto non soggetti a ribasso. Tale importo deve essere compreso nel prezzo offerto;
- c) Indicazione del costo della manodopera dell'intero appalto. Tale importo deve essere già compreso nel prezzo offerto;
- d) Canone di noleggio delle attrezzature (se previsto);
- e) Assistenza di manutenzione full risk (se previsto)

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal secondo numero decimale. In caso di discordanza tra il totale complessivo in cifre ed il totale complessivo in lettere, è ritenuto valido quello riportato in lettere e/o comunque quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

Al fondo del dettaglio di offerta si dovrà sottoscrivere la seguente dichiarazione:

- l'offerta è valida ed impegnativa per 180 giorni a partire dalla data fissata per la presentazione dell'offerta;

- nel redigere l'offerta, l'Impresa ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi ai CCNL di settore, alle disposizioni in materia di sicurezza per il personale diretto impegnato nella gestione della commessa.
- L'offerta economica è da ritenersi pienamente remunerativa per la ditta offerente.

18. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ciascun lotto oggetto della presente procedura, verrà aggiudicato in base a quanto previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, e cioè a favore dell'**offerta economicamente più** vantaggiosa, nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

La valutazione avverrà sulla base dei criteri e dei parametri di valutazione ivi prestabiliti, da parte della Commissione Giudicatrice, in base alle specifiche modalità di attribuzione sopra riportate.

18.1 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri/elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi attribuibili, per ciascun lotto di gara:

LENTI INTRAOCULARI Caratteristiche/elementi da valutare	PUNTEGGIO MAX 70
Maneggevolezza (relazione)	15
Facilità inserimento ed efficacia iniettore (relazione)	15
Posizionamento della lente e stabilità nel sacco capsulare (relazione)	15
Struttura anse (relazione)	10
Qualità del materiale/del prodotto (relazione)	10
Ampiezza gamma diottrica (relazione)	5

Il Punteggio qualità (MAX punti 70), verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto emergerà dalla valutazione dell'offerta tecnica, presentata dalle ditte concorrenti in ordine ai criteri sopra riportati.

Per ogni criterio costituente la qualità, i componenti della Commissione attribuiranno singolarmente un punteggio di preferenza complessivo, secondo la seguente scala di valutazione:

VALORI DELLA PREFERENZA	PUNTEGGIO DI PREFERENZA
INSUFFICIENTE	0
SCARSO	1
SUFFICIENTE	2
DISCRETO	3
BUONO	4
ОТТІМО	5

Una volta terminata la suddetta valutazione, la Commissione procederà a trasformare la media dei punteggi di preferenza attribuiti ad ogni singolo elemento qualitativo, in coefficienti variabili tra 0 e 1. Al concorrente che avrà totalizzato la media del punteggio di preferenza più alto, sarà assegnato il coefficiente I (Uno), agli altri sarà assegnato il coefficiente in maniera proporzionale utilizzando la seguente formula:

Dove:

Cx = Coefficiente da attribuire;

Mpx = Media punteggi di preferenza attribuita al concorrente in esame;

Mpm = Media attribuita al massimo punteggio di preferenza

I coefficienti così determinati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuito ad ogni parametro qualitativo individuato nel presente Disciplinare.

Il punteggio complessivo della valutazione tecnica, quindi, sarà determinato dalla somma dei suddetti punteggi.

Nel risultato del punteggio da attribuire all'offerta in esame, verranno considerate le quattro cifre dopo la virgola, con l'arrotondamento della quarta.

Le offerte che avranno ottenuto un punteggio qualitativo complessivo inferiore alla soglia di 36 punti, (ovvero la metà + I del punteggio qualitativo massimo attribuibile pari a 70) non saranno ammesse alla successiva fase per l'attribuzione del punteggio relativo al parametro prezzo, al fine di salvaguardare l'aspetto qualitativo dei prodotti sanitari oggetto di gara.

In caso di carenza di elementi essenziali per la valutazione dell'offerta, la Commissione non assegnerà alcun punteggio.

18.2 MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO

Punteggio prezzo: MAX 30 punti

Al termine delle sedute riservate, conclusi i lavori relativi alle valutazioni tecniche, la Commissione

Giudicatrice, in seduta pubblica on – line, previa comunicazione alle Ditte ammesse, procederà:

• Alla comunicazione formale dei punteggi attribuiti, rendendo pubblico l'esito delle valutazioni

tecnico-qualitative dei prodotti offerti;

• All'esame delle offerte economiche attribuendo i 30 punti previsti per il prezzo, al concorrente che

avrà offerto quello più basso. Agli altri offerenti verranno attribuiti punteggi inversamente

proporzionali secondo la seguente formula

Il punteggio attribuito al prezzo (Max punti 30) verrà calcolato con il criterio inversamente

proporzionale (al prezzo più basso sarà attribuito il punteggio massimo, agli altri prezzi punteggi

inversamente proporzionali) applicando la seguente formula:

OB X 30

----- = POY

OY

dove:

OB è l'offerta economica complessiva più bassa

OY è l'offerta da confrontare

POY è il punteggio da attribuire all'offerta da confrontare.

Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

La fornitura sarà aggiudicata alla Ditta che otterrà complessivamente il maggior punteggio come

sommatoria di quello derivante dall'offerta di qualità (70 punti) e di quello ottenuto con l'offerta

economica (30 punti), ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE

Dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

PE = punteggio attribuito all'offerta economica

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA TELEMATICA DELLA

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite

definitivamente da Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal

Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che la Piattaforma STELLA garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali.

Pertanto, in seduta virtuale pubblica, il giorno fissato per l'apertura della documentazione caricata a sistema il RUP ovvero il Seggio di gara costituito ad hoc, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa. Il RUP ovvero il Seggio di gara costituito ad hoc procederà a:

- a. Alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa. Offerta tecnica e Offerta economica:
- b. Successivamente il Seggio di gara procederà attraverso il Sistema all'apertura delle offerte presentate;
- c. Alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d. Attivare la procedura di soccorso istruttorio. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 avverrà tramite il Sistema;
- e. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f. Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma I del Codice così come modificato ed integrato dal D.L. 32/2019.

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle Ditte partecipanti tramite il portale all'indirizzo PEC indicato in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi dell'articolo 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso la consultazione della piattaforma FVOE. reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero disparo di membri non superiore a 5, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26/10/2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma I, del Codice così come modificato ed integrato dal D.L. 32/2019.

21. APERTURA TELEMATICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il RUP ovvero il Seggio di gara abiliterà sul Sistema, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.

Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell'Azienda della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione Bandi di gara - la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà allo sblocco della documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dal presente disciplinare. Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle Ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo PEC indicato.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, "prima del processo di riparametrazione" e li comunica al RUP che procederà in base a quanto stabilito dall'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle **Offerte Economiche**.

Nella medesima seduta pubblica, relativamente a ciascun singolo lotto, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, successivamente procederà alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche.

Una volta proceduto all'apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema, la Commissione attribuirà, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo.

Una tabella informativa riepilogativa dei punteggi qualità e prezzo, elaborata dalla piattaforma sarà inviata ai partecipanti tramite il portale all'indirizzo PEC indicato. Tale tabella non equivale ad aggiudicazione dovendo essere ancora effettuati tutti i controlli necessari.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice- per i casi di esclusione da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

_

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Le offerte risultate anormalmente basse, secondo quanto previsto all'art. 97 D.lgs. 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.L. 32/2019 e comunque nel caso in cui il RUP intenda avvalersi della facoltà di cui al medesimo art. 97, comma 6, verranno sottoposte a verifica ai sensi del medesimo articolo, anche avvalendosi del supporto della Commissione giudicatrice, per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione l'Amministrazione ai sensi dell'articolo 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ai sensi dell'articolo 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso la consultazione della piattaforma FVOE. reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art.97, comma 5, lett.d) del Codice.

L'Amministrazione, previa ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione dell'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –bis, 89 e 92, comma 3, de D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non potrà esser stipulato prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

La garanzia, intestata a favore dell'Azienda interessata, si intende costituita a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, derivanti dall'esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L'operatore economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione, qualora questa, durante l'espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva. Il contratto sarà stipulato in forma pubblico amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 216, comma 11 del Codice e de D.M. 2/12/2016 (gu 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione del relativo valore. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c) bis) del Codice. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, revocare e re-indire il presente appalto, ovvero di non affidare le forniture oggetto del medesimo senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte degli operatori economici concorrenti.

24. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE – ARBITRATO E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del contratto, non risolvibili bonariamente tra le parti, saranno decise da un Collegio di tre arbitri, i cui componenti saranno nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Tivoli. Le parti sono obbligate a nominare il componente di propria competenza entro 20 giorni solari dal momento in cui la controparte comunica all'altra l'intenzione di ricorrere all'arbitrato. In caso di mancata nomina dell'arbitro da parte di una delle parti entro il termine di cui sopra (20 gg.) quella diligente potrà chiedere al Presidente del Tribunale di Tivoli di nominare l'arbitro dell'altra parte. Il giudizio espresso dal Collegio Arbitrale sarà accettato dalle parti come inappellabile.

Nel caso il Collegio non esprima il proprio giudizio entro un anno dalla nomina, le parti potranno ricorrere alla Magistratura ordinaria. In tal caso il Foro competente sarà quello di Tivoli.

Nelle more dell'arbitrato o del giudizio, la Ditta aggiudicataria non potrà sospendere od interrompere il servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Tivoli.

25. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE o GDPR), la ASL Roma 5 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5 per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL Roma 5, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla ASL Roma 5 potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità richieste alla ASL Roma 5, in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL Roma 5, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

i.) Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. giudiziari) di cui all'articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie, mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione di dati

I dati potranno essere:

- Trattati dal personale della ASL Roma 5 che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e dal personale di altri uffici della medesima che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o di assistenza alla ASL Roma 5, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Giudicatrice e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;
- Comunicati all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. I del 10.01.2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16 e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D.Lgs. 50/2016) , il concorrente /contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.aslroma5.it sezione "Bandi di gara" ; inoltre il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto , saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Diritti del concorrente /interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha il diritto di : i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso di ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

Titolare del trattamento è la ASL Roma 5, Via Acquaregna I-15 – 00019 Tivoli (Rm) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RDP)

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro-tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento, come sopra definito, dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della ASL Roma 5, per le finalità sopra descritte.

L'impresa aggiudicataria verrà designata, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, quale Responsabile del Trattamento dei dati per conto del Titolare del Trattamento in forza di sottoscrizione del contratto.

Con la sottoscrizione del presente documento si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati.

II RUP

Dr.ssa Alessia Picchi

Il rappresentante legale della ditta partecipante per accettazione incondizionata.